

COMUNE DI MASSA



Medaglia d'Oro al Merito Civile



Comune di Massa

Regolamento per la tutela della pubblica incolumità

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 12/10/2017.

Sommario

Art. 1 - Finalità del regolamento di pubblica incolumità	1
Art. 2 - Oggetto del regolamento di pubblica incolumità	1
Art. 3 - Azioni a seguito di situazioni di pericolo	1
Art. 4 - Provvedimenti a tutela della pubblica incolumità	2
Art. 5 - Situazioni di inagibilità e/o inabitabilità, di fatiscenza, di degrado e/o incuria, anche di terreni (rischio idrogeologico), costituenti stato di pericolo	2
5.1. Immobili.....	2
5.2. Piante.....	3
5.3. Terreni (rischio idrogeologico)	3
Art. 6 - Sgombero dell'immobile.....	3
Art. 7 - Responsabilità	4
Art. 8 - Obblighi per i proprietari e gli Amministratori.....	4
Art. 9 - Oneri a carico dei proprietari.....	5
Art. 10 - Provvedimenti del Comune	5
Art. 11 - Proroga.....	7
Art. 12 - Adempimenti dei proprietari	7
Art. 13 - Obblighi degli amministratori di condomini	8
Art. 14 - Inottemperanza e sanzioni	8
Art. 15 - Disposizioni finali	9

Art. 1 - Finalità del regolamento di pubblica incolumità

1. Il presente Regolamento disciplina le funzioni del Comune di Massa inerenti i provvedimenti di competenza dell'Ente in materia di pubblica incolumità, precisando che “ *per pubblica incolumità si intende l'integrità fisica della popolazione* “, come previsto dall'art. 1 del D.M. 05.08.2008.
2. Il presente Regolamento è finalizzato a disciplinare le situazioni di rischio per la pubblica incolumità derivanti dalla presenza sull'intero territorio comunale di immobili e/o terreni, diversamente strutturati, in stato di incuria e/ o di degrado; di piante, di muri di contenimento, di canali e/o manufatti per la regimazione delle acque pluviali e di altro elemento che può rappresentare un potenziale pericolo per la pubblica incolumità.
3. Sono esclusi dal presente regolamento tutti quegli aspetti legati a situazioni di pericolosità incombenti su aree private o condominiali, per i quali la responsabilità resta in capo al proprietario (*e/o detentori a diverso titolo*) o all'amministratore pro-tempore del condominio, ad eccezione dei casi di grave dissesto strutturale degli immobili che richiedono l'emanazione di specifiche ordinanze, ovvero situazioni di pericolosità dovuta a calamità naturali (frane, alluvioni o terremoto) ed anche da pericoli esterni che minacciano aree private e abitazioni.

Art. 2 - Oggetto del regolamento di pubblica incolumità

Il presente Regolamento, in conformità della legislazione statale e regionale, definisce le procedure da seguire in materia di tutela della pubblica incolumità su tutto il territorio comunale, in riferimento alle competenze assegnate al Sindaco ed al Comune dalla normativa vigente in materia.

Art. 3 - Azioni a seguito di situazioni di pericolo

1. Il Servizio Comunale preposto, preso atto del pericolo per la pubblica incolumità a seguito di segnalazione scritta da parte di soggetti deputati al controllo del territorio (*VV.F., Polizia Municipale, ASL, Uffici tecnici comunali, ecc..*) nonché di privati, previa formale denuncia argomentata, agisce nei confronti del/i proprietario/i, del/i soggetto/i titolato/i a vario titolo e dell'amministratore pro-tempore del bene.
2. In particolare, dopo la suindicata segnalazione, i tecnici comunali incaricati provvedono ad effettuare un apposito sopralluogo, al fine di verificare se la situazione rappresentata arrechi effettivo pericolo alla pubblica incolumità.
3. Qualora, secondo la valutazione del/i tecnico/i che effettua/no il sopralluogo, il problema segnalato non è causa di pericolo che minaccia l'incolumità pubblica, il Servizio comunale preposto non dà corso ad alcun procedimento, o se il caso rientra nell'ordinaria amministrazione di altri uffici comunali o altri Enti, la segnalazione viene formalmente

trasmessa al competente ufficio.

4. Se dal sopralluogo effettuato viene riscontrato che il problema segnalato non è causa di pericolo per la pubblica incolumità, bensì rappresenta una criticità di natura igienico-sanitaria, la segnalazione viene formalmente trasmessa al competente ufficio comunale preposto all'igiene pubblica ed ambientale, per l'adozione dei provvedimenti necessari alla relativa rimozione.

5. Nel caso in cui dall'accertamento tecnico emerge che il problema segnalato è causa di pericolo che minaccia l'incolumità pubblica, viene avviato il procedimento indicato negli articoli successivi.

Art. 4 - Provvedimenti a tutela della pubblica incolumità

1. Qualora sia stato accertato lo stato di pericolo, il Comune pone in essere i seguenti adempimenti:

- a) provvede alla delimitazione provvisoria dell'area interessata, qualora non abbiano già provveduto altri soggetti in precedenza intervenuti (Comando Vigili del Fuoco, Reperibilità tecnica comunale, polizia municipale, privati ecc...), apponendo nastro segnaletico, transenne e/o altro tipo di recinzione provvisoria o opera provvisoria, allo scopo di impedire l'accesso a chi non è addetto alle operazioni di soccorso, alle verifiche, agli interventi di riparazione, ecc...;
- b) avvia le verifiche tecniche di propria competenza per individuare la probabile causa generatrice del pericolo, al fine di valutare l'effettiva situazione di rischio, in funzione anche dell'esposizione e della vulnerabilità;
- c) individua la persona fisica e/o giuridica responsabile dell'immobile o del lotto interessato, obbligata ad attuare le misure necessarie all'eliminazione del pericolo, nel rispetto delle norme vigenti, come dettagliatamente specificato nelle disposizioni seguenti.

Art. 5 - Situazioni di inagibilità e/o inabitabilità, di fatiscenza, di degrado e/o incuria, anche di terreni (rischio idrogeologico), costituenti stato di pericolo

Le situazioni di inagibilità e/o inabitabilità, di fatiscenza costituenti stato di pericolo consistono:

5.1. Immobili

Per quanto riguarda gli immobili: in un degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, bensì con lavori di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi di quanto previsto nel titolo primo, capo II del D.P.R. 06 Giugno 2001

n.380 e s.m.i., ai sensi della L.R. Toscana n. 65/2014 e s.m.i., e del vigente Regolamento Edilizio Comunale;

Sono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

1. strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
2. strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;

3. edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino, finalizzata ad evitare danni a persone e/o a cose;
4. edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati;
5. edifici interessati dalla situazione di inagibilità di costruzioni finitime (attigue).

Lo stato di inabitabilità o di inagibilità di edifici o di pericolo generico per persone ed infrastrutture o altri tipi di beni può essere accertato:

1. A seguito segnalazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, eventualmente comprovata da successivo sopralluogo da parte di tecnico comunale;
2. Mediante perizia giurata da parte di tecnico abilitato all'uopo incaricato dal possessore interessato dell'immobile o dal Comune, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;
3. A seguito di sopralluogo tecnico eseguito da tecnici comunali nei casi di presunto e immediato pericolo che minaccia la pubblica incolumità, come indicato nel precedente articolo 4.

Lo stato di inabitabilità o di inagibilità di edifici o di pericolo generico per persone ed infrastrutture o altri tipi di beni può essere accertato solo da personale tecnico che possiede le dovute conoscenze professionali.

5.2. Piante

Le situazioni di pericolo determinate da piante ammalorate a causa di malattia, vetustà, inclinazione o parziale sradicamento, ecc... prospicienti la sede stradale e/o aree di pubblico utilizzo sono individuabili nei casi in cui sia palesemente visibile ed appurabile lo stato di rischio di caduta della pianta, a causa di eventi atmosferici avversi quali, ad esempio, abbondanti piogge, raffiche di vento, ecc...

5.3. Terreni (rischio idrogeologico)

Le situazioni di pericolo determinate dal degrado o dalla modifica (scavi e riporti di terreno e/o costruzioni o altre modificazioni del suolo) di terreni e/o versanti prospicienti la sede stradale e/o aree di pubblico utilizzo sono individuabili nei casi in cui sia palesemente visibile ed appurabile lo stato di rischio per il possibile innesco di frane, fenomeni di soliflusso o reptazione (creeping), erosione diffusa o concentrata, sovralluvionamenti di torrenti e/o sedi stradali, sentieri o aree di pubblico utilizzo, subsidenza e/o cedimenti diffusi o differenziali del terreno, a causa di eventi atmosferici avversi quali, ad esempio, abbondanti piogge, raffiche di vento, neve, ecc..., o anche semplicemente per le condizioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche naturali del terreno (litologia, stratigrafia, alterazione, fratturazione, pendenza, oscillazione della falda acquifera, ecc...).

Art. 6 - Sgombero dell'immobile

1. L'immobile inagibile non può essere abitato né occupato nei casi in cui sia accertata, nei modi indicati di cui al precedente articolo 4, l'inagibilità e/o inabitabilità dell'immobile. In tali casi l'Amministrazione Comunale emetterà ordinanza di sgombero per procedere all'immediato allontanamento delle persone e degli animali che vi abitano o che lo

occupano a diverso titolo.

2. Compete alla Polizia Municipale il controllo in merito all'esecuzione dell'ordinanza.

3. Nell'eventualità in cui venga disposto lo sgombero d'urgenza dell'immobile e lo stesso risulti dimora abituale, gli occupanti dovranno provvedere a propria cura e spesa a trovare una diversa sistemazione abitativa.

Art. 7 - Responsabilità

1. In ordine agli edifici e altre strutture o modifiche del terreno in fase di realizzazione la responsabilità ricade, in primo luogo, sul progettista, sul direttore dei lavori, sul costruttore e sul collaudatore.

2. In merito alle vicende del fabbricato non riconducibili a vizi della fase costruttiva, la responsabilità ricade sul proprietario e/o su eventuali ulteriori detentori a vario titolo dell'immobile in quanto tali soggetti sono tenuti a provvedere ad una corretta manutenzione al fine di evitare situazioni di pericolo, ai sensi degli artt. 2051 e 2053 del Codice Civile fatta salva la responsabilità penale di cui all'art. 677 C.P.

3. In merito alle vicende del terreno (inteso come suolo e sopra-suolo con alberi, piante, sottobosco, ecc...), la responsabilità ricade altresì sul proprietario e/o su eventuali ulteriori detentori a vario titolo del lotto (es: titolari di diritti reali di godimento sul bene) in quanto tali soggetti sono tenuti a provvedere ad una corretta manutenzione e regimazione delle acque al fine di evitare situazioni di pericolo, ai sensi degli artt. 2051 e 2053 del Codice Civile.

Art. 8 - Obblighi per i proprietari e gli Amministratori

1. Il proprietario di un immobile e/o l'Amministratore pro-tempore del Condominio sono tenuti a garantire e a mantenere i manufatti, i fabbricati, i terreni e le reti di scolo delle acque superficiali in buone condizioni di conservazione, prevenendo ed evitando fenomeni di dissesto e/o rovina delle parti non strutturali dei fabbricati (rivestimenti, intonaci, balconi, ecc...) e fenomeni di dissesto e/o rovina e/o erosione dei terreni (suolo e sopra-suolo) che possono diventare fonte di pericolo per la pubblica incolumità. Gli stessi sono quindi obbligati ad avviare ogni attività manutentiva ordinaria necessaria, al fine di prevenire fenomeni di distacco e caduta di materiale sul suolo pubblico o innesco di fenomeni di dissesto dei terreni.

2. Negli edifici condominiali l'obbligo giuridico di rimuovere il pericolo per l'incolumità delle persone derivante dalle parti comuni dell'edificio ricade sull'Amministratore in qualità di legale rappresentante del Condominio. L'Amministratore avvalendosi dei poteri riconosciuti dagli artt. 1130 n. 3 e 4 e 1135, 2° comma del Codice Civile, deve attivarsi senza indugio per la eliminazione delle situazioni potenzialmente pericolose per la sicurezza. L'Amministratore è titolare ope legis non solo del dovere di erogazione delle spese attinenti alla manutenzione ordinaria ed alla conservazione delle parti e servizi comuni

dell'edificio, ma anche del potere di ordinare l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di natura urgente.

3. Se i soggetti sopra indicati sono a conoscenza di uno stato di pericolo per l'incolumità le persone, sono tenuti ad avviare senza indugio gli opportuni interventi provvisori di messa in sicurezza, anche in mancanza del relativo provvedimento adottato dall'Autorità Comunale e nelle more della relativa emanazione.

Art. 9 - Oneri a carico dei proprietari

Nell'eventualità in cui il Comune intervenga per eliminare le cause di pericolo e/o a recintare l'area interessata dal rischio, sono a carico dei proprietari gli oneri sotto elencati:

1. costo del sopralluogo e dell'intervento di eliminazione del pericolo il cui importo è determinato attraverso computo metrico e/o consuntivo di spesa redatti dall'Ufficio Tecnico, in cui verranno evidenziati i costi del personale intervenuto (*riferiti al C.C.N.L. vigente al momento dell'esecuzione dell'intervento*), dei mezzi utilizzati (*rimborso del costo chilometrico dei mezzi utilizzati, determinato secondo le tabelle dell'ACI*) e dei materiali utilizzati;
2. costi derivanti dallo sfollamento personale, dei componenti del proprio nucleo familiare e di terzi soggetti a diverso titolo conviventi, a seguito della dichiarazione di inagibilità;
3. costi causati dall'aver procurato l'inagibilità di fabbricati attigui, compresi quelli derivanti dallo sfollamento degli abitanti interessati;
4. canone relativo all'occupazione di suolo pubblico corrispondente alla superficie dell'area occupata dalla recinzione per il tempo occorso;
5. spese di realizzazione del transennamento fisso, il cui importo è quantificato da perizia redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale, qualora dette spese non siano ricomprese nel precedente punto 1);
6. spese per l'uso delle transenne e/o della recinzione provvisoria di proprietà comunale quantificate nell'importo di € 5,00 per ogni transenna e per ogni giorno di utilizzo. Si precisa che la delimitazione provvisoria dell'area effettuata dal Comune dovrà essere mantenuta sino a quando i soggetti legittimati avranno provveduto alla relativa sostituzione, come prescritto dall'apposito provvedimento indicato al seguente art.10.
7. spese per opere provvisorie differenti da quanto previsto al punto precedente saranno valutate in rapporto ad 1/12 della spesa di acquisto, relativamente ad ogni singolo giorno di utilizzo.

Art. 10 - Provvedimenti del Comune

Il Comune, riscontrato il pericolo per la pubblica incolumità, provvede ad emettere i seguenti provvedimenti:

1 Ordinanza Sindacale:

1.1 Tale provvedimento viene adottato nell'eventualità in cui sussista una situazione contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., nei confronti del responsabile dell'immobile e/o di altro bene indicato al precedente art.5, per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Ai fini del ricorso a tale provvedimento straordinario è necessaria una previa verifica rigorosa dei fattori di pericolosità, attestata da apposita relazione.

1.2. Nel caso in cui l'immobile, privo di ogni requisito di abitabilità, risulti occupato da persone, l'ordinanza dovrà provvedere anche lo sgombero; in estrema soluzione è possibile ordinare anche la demolizione (totale o parziale), in presenza di aspetti di grave pericolosità statica e precarietà strutturale dettagliatamente specificata, tali da comportare per l'immobile in questione la carenza delle condizioni di sicurezza per gli occupanti.

1.3 Nei casi in cui il pericolo per l'incolumità dei cittadini sia circoscritto ad un immobile di proprietà privata e risulti determinato da cause riferibili alla carente o cattiva manutenzione, oppure dalle conseguenti controversie condominiali sulla responsabilità e sulla spettanza dell'esecuzione dei relativi interventi manutentivi, a prescindere da pericoli riguardanti aree di pubblico transito,- l'Ordinanza non potrà disporre l'esecuzione di precisi lavori, bensì lo sgombero o altre forme di tutela dell'incolumità delle persone.

1.4 Salvo il caso in cui gli interventi ordinati rientrano nella fattispecie della "manutenzione ordinaria", oppure nel caso del taglio/abbattimento di alberi, l'Ordinanza Sindacale costituisce, titolo autorizzativo ad eseguire gli interventi nella stessa indicati. Per tutti gli altri casi in cui gli interventi richiesti sono inquadrabili nell'ambito delle "manutenzione straordinaria, consolidamenti, risanamenti igienico sanitari ed edilizio, mitigazione del rischio idrogeologico, regimazione delle acque superficiali, ecc..." resta l'obbligo, da parte del proprietario e/o amministratore, di ottenere i relativi titoli abilitativi presso i competenti uffici.

1.5 In presenza di edifici, manufatti o terreni sottoposti a vincoli di tutela del patrimonio culturale, ambientale, territoriale o altro, l'Ordinanza del Sindaco può riguardare la sola messa in sicurezza mediante tecniche di preservazione del bene, salvo precise autorizzazioni a procedere con interventi specifici rilasciati dagli Enti competenti sul tipo di vincolo in questione.

2 Ordinanza dirigenziale:

nell'eventualità in cui non sussista una situazione di pericolo grave ed imminente il Dirigente del Settore preposto adotta un'ordinanza dirigenziale con la quale intima ai soggetti responsabili gli interventi necessari al fine di prevenire pericoli che minacciano la pubblica incolumità. Tale provvedimento costituisce anche "*avvio del procedimento*", ai sensi dell'art. 8 della Legge n.241/1990 e s.m.i. L'atto dirigenziale indicherà un termine perentorio per l'eliminazione della condizione di rischio e pericolo per la pubblica incolumità.

Si applicano, per quanto compatibili le disposizioni indicate ai precedenti punti 1.4 e 1.5.

3 Esecuzione In Danno:

In caso di accertata inottemperanza da parte dei soggetti legittimati, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere d'ufficio, a spese degli interessati alla esecuzione degli interventi necessari al fine di prevenire situazioni di rischio per la incolumità dei cittadini, computando l'importo dei lavori sulla base del Prezziario Regionale vigente. E' fatta salva ogni ulteriore azione risarcitoria nei confronti dei soggetti inadempienti.

4. Notifiche:

Tali provvedimenti sono notificati ai soggetti destinatari con le modalità previste dagli articoli 137 ssgg. del codice di procedura civile.

Art. 11 - Proroga

1. Il proprietario o l'amministratore pro-tempore del Condominio interessato dai provvedimenti di cui al precedente articolo 10, previa istanza presentata entro i termini di scadenza stabiliti in tali provvedimenti, hanno facoltà di richiedere la proroga dei tempi di esecuzione dei lavori di messa in sicurezza.
2. L'istanza di proroga deve essere specificatamente motivata e fondata sulla sussistenza di problematiche in relazione alla sostenibilità dei tempi di esecuzione sotto il profilo dell'organizzazione tecnica, della natura degli interventi o della particolare complessità tecnica.
3. L'ammissibilità della proroga sarà a discrezione del Responsabile del Procedimento, che provvederà a comunicare l'esito positivo (e i nuovi termini di scadenza) o, al contrario l'esito negativo, previa valutazione delle motivazioni e degli eventuali documenti tecnici allegati all'istanza.

Art. 12 - Adempimenti dei proprietari

Il proprietario e/o l'Amministratore dell'immobile e/o del lotto, destinatari dei provvedimenti di cui al precedente articolo 10, devono attivarsi entro il termine assegnato dall'Amministrazione Comunale al fine di ottemperare agli adempimenti finalizzati all'eliminazione dei pericoli per la pubblica incolumità, sotto la direzione di un tecnico abilitato.

Gli stessi, nello specifico, dovranno:

1. provvedere alla sostituzione del transennamento posizionato dal Comune o dai VV.F., garantendone il mantenimento fino all'eliminazione del pericolo. Qualora necessario tale transennamento dovrà essere adeguato alle disposizioni previste dal D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i. "Codice della Strada"; al contempo dovranno essere adottati gli accorgimenti atti a garantire la fluidità della circolazione veicolare e la sicurezza del transito pedonale, con l'obbligo di mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, pena l'adozione delle sanzioni amministrative indicate nell'art. 21 del citato Codice della Strada;
2. realizzare, se necessario e sotto la direzione di un tecnico abilitato, le opere provvisorie tese, nelle more dell'intervento definitivo e risolutivo, a ridurre il pericolo (opere di ritenuta, di contenimento, di puntellamento, ecc...), dandone tempestiva comunicazione al Servizio Comunale preposto;
3. comunicare prima dell'inizio dei lavori, al Servizio Comunale preposto, la descrizione delle opere risolutive previste per l'eliminazione del pericolo e presentare, se del caso, le eventuali richieste di rilascio dei titoli abilitativi necessari presso il competente Settore Edilizia e/o presso le altre Autorità competenti;
4. trasmettere al medesimo Servizio, all'ultimazione dei lavori nei termini assegnati dall'Amministrazione ed eventualmente prorogati, dichiarazione in forma asseverata dinanzi al Tribunale da parte di un tecnico abilitato attestante la perfetta esecuzione a regola d'arte dei lavori stessi e la conseguente eliminazione della

situazione di pericolo.

5. Qualora gli immobili rivestano interesse culturale, e paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i., i proprietari possono, in caso di assoluta urgenza, effettuare gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato.
6. In tal caso i soggetti interessati dovranno renderne immediata comunicazione alla Sovraintendenza, alla quale dovranno altresì tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione.

Art. 13 - Obblighi degli amministratori di condomini

Compete agli amministratori dei condomini:

1. nell'eventualità in cui il pericolo sia localizzato nella proprietà di un solo condomino, sollecitare la riparazione ed in caso di inottemperanza procedere in danno;
2. nell'eventualità in cui il pericolo riguardi parti comuni dell'edificio, convocare senza indugio l'assemblea condominiale per deliberare gli interventi da eseguire per l'eliminazione della situazione pregiudizievole per la pubblica incolumità, dandone successiva comunicazione al Servizio Comunale preposto;
3. apporre all'ingresso dei vani scala di tutti i fabbricati il proprio nominativo completo di indirizzo, recapito telefonico ed eventuale numero di cellulare, e-mail e pec entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento;
4. comunicare al Servizio Comunale preposto l'elenco degli immobili che amministrano sul territorio comunale e le eventuali modifiche nel corso della propria gestione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 14 - Inottemperanza e sanzioni

1. La Polizia Municipale ha il compito di accertare l'ottemperanza alle Ordinanze Sindacali o ai provvedimenti dirigenziali.
2. La mancata ottemperanza comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa indicata nell'art. 7- bis D.Lgs. 18.08.2000 n°267 e s.m.i. così come riportata nella seguente tabella:

Pericolo potenziale	Sanzione Euro
A. Caduta intonaco- infiltrazione di acqua	200,00
B. Caduta calcinacci- tegole- lamiere- infissi- canne fumarie- dissesto pali, invasi, pozzi, vegetazione e alberi	800,00
C. Crollo parziale o totale	1'000,00
D. Mancata comunicazione di cui all'art. 11	250,00
E. Eliminazione caduta neve, ghiaccio e detriti fangosi	300,00
F. Inottemperanza totale o parziale alle prescrizioni dettate dalla Determinazione Dirigenziale relative ai provvedimenti di messa in Sicurezza a tutela della pubblica e privata incolumità	2'000,00

3. In applicazione del D.Lgs. n. 507 del 30.12.1999 le sanzioni indicate ai punti A, B, C

sono raddoppiate nel caso in cui il provvedimento sia contingibile ed urgente.

4. La sanzione amministrativa viene verbalizzata dalla PM, secondo le norme vigenti in materia. Qualora siano state violate contestualmente più norme sanzionabili, si applica la sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo, così come previsto dal primo capoverso dell'art. 8 della L. 689/1981 e s.m.i.

5. Oltre alle sopra citate sanzioni amministrative, la Polizia Municipale provvederà a denunciare la mancata ottemperanza ai provvedimenti indicati nell'art. 10 alla competente Autorità Giudiziaria, per l'accertamento delle eventuali responsabilità penali.

6. Le somme percepite dal Comune tramite i proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dei commi 2 e 3 vanno a confluire in un apposito capitolo del bilancio comunale. Con tale capitolo di entrata viene finanziato uno specifico capitolo di spesa assegnato al Servizio Comunale di Protezione Civile, da utilizzarsi per gli acquisti necessari al reintegro e potenziamento delle attrezzature/mezzi della protezione civile e tutela della pubblica incolumità.

7. Le tariffe indicate al precedente punto 2 saranno oggetto di aggiornamento e adeguamento ISTAT formalizzato da apposita deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 15 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorso il termine di giorni quindici dalla relativa pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line del Comune di Massa.

2. Il Presente regolamento abroga ogni precedente atto o provvedimento con esso incompatibile.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.

4. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento non sono applicabili in caso di eventi calamitosi, riconosciuti quali calamità naturali dalla Regione e/o dallo Stato.

5. Sarà predisposta per il Consiglio comunale una relazione di accompagnamento sui risultati riferiti al primo anno di applicazione del regolamento.